

(adottato con deliberazione di C.C. n. 28 del 27/06/2007, modificato con successive deliberazioni di C.C. n. 5 del 28/04/2008 e n. 32 del 30/09/2009)

Comune di Villanova di Camposampiero

*REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI
CARATTERE ASSISTENZIALE, LE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE E LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI I SINGOLI
BENEFICI RICHIESTI.*

SEZIONE PRIMA

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A CARATTERE ASSISTENZIALE E DELLE ESENZIONI O AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI COMPETENZA DEL COMUNE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ai contributi e benefici di carattere assistenziale, le esenzioni o agevolazioni tariffarie di competenza del comune, nonché il sistema dei controlli sulle dichiarazioni presentate sia a titolo di richiesta di contributo assistenziale, sia le esenzioni o agevolazioni tariffarie su servizi scolastici o sociali erogati dal Comune, sia, infine, le prestazioni o agevolazioni da concedere in base ad istruttoria degli uffici comunali, nel caso in cui i fondi per il finanziamento dei benefici siano statali, regionali o provinciali.”

2. La concessione dei contributi o delle esenzioni o riduzioni tariffarie è soggetta ai presupposti, ai limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento, oltre che dai vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio. Ove i criteri per l’accesso ai singoli benefici non siano previsti direttamente dal presente regolamento, la competenza della determinazione in via generale dei medesimi e dei successivi aggiornamenti degli stessi, è demandata alla Giunta comunale, la quale ha, altresì, facoltà di definire particolari casi di composizione del nucleo familiare o scadenze dell’attestazione ISE diverse da quelle previste dalla legge, avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 2001, successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono espressamente fatte salve le norme di rango legislativo e regolamentare che, a livello nazionale o regionale, prevedano criteri di riferimento diversi per la valutazione della situazione economica equivalente e/o del nucleo familiare di riferimento e relativi specifici formulari di dichiarazione.

4. Il presente regolamento non disciplina gli interventi del comune consistenti nel totale o parziale pagamento del costo delle rette di ricovero in strutture residenziali di minori ed anziani, che sono regolamentate in altra sede.

Art. 2 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di auto-realizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli.

2. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, allorché l'insufficienza della situazione economica delle famiglie o dei singoli, pur in presenza di una fattiva attivazione degli stessi ai fini della ricerca di autonomia economica, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

3. L'integrazione del reddito scaturente dall'intervento assistenziale deve considerarsi un supporto alle difficoltà dei soggetti e delle famiglie, in una prospettiva e all'interno di specifici progetti di recupero e reintegrazione sociale, che devono avere per finalità di stimolare l'autosufficienza di soggetti che siano ancora in età lavorativa e idonei al lavoro, al fine di evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

4. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono integrazione del più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi sociali, in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI MEDESIMI

1. Gli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente regolamento sono ripartiti in differenti tipologie, in relazione all'esigenza di far fronte alle diverse condizioni di bisogno, anche in relazione alla finalità di affrontare le situazioni di necessità con soluzioni che incentivino la persona all'acquisizione di autonomia.

2. I contributi economici erogabili rientrano nelle seguenti tipologie:

1. contributi per l'inserimento lavorativo;
2. contributi a integrazione del reddito familiare;
3. contributi per agevolare la vita dei disabili;

3. I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati, a seconda delle indicazioni espresse dall'assistente sociale, anche nella forma di buoni – pasto, da consumare presso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande preventivamente individuati, oppure mediante acquisto diretto, da parte del comune, di generi alimentari o di prima necessità per la successiva donazione dei medesimi ai soggetti o ai nuclei familiari in stato di bisogno.

4. I contributi di cui al precedente comma 2, lettera c), possono essere assegnati anche a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 4, commi 2 e seguenti, se diretti ad agevolare la vita di relazione e, in generale, le condizioni di vita dei disabili e delle loro famiglie (come, ad esempio, nel caso di contributi sulla spesa per soggiorni estivi, colonie, eliminazione delle barriere architettoniche dalle abitazioni e dai veicoli di locomozione, etc.). negli altri casi disciplinati dal precedente comma 2, di norma e salvo casi assolutamente straordinari (documentati e motivati da idonea relazione dell'assistente sociale) possono presentare domanda di contributo solo i soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Art. 4 REQUISITI SOGGETTIVI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Residenza

Hanno diritto a usufruire degli interventi disciplinati dal presente regolamento tutti i soggetti residenti nel comune di Villanova di Camposampiero al momento della presentazione della domanda, che si trovino in stato di indigenza e di emarginazione sociale, fatte salve le eccezioni al criterio della residenza espressamente stabilite dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e da eventuali altre leggi speciali.

2. Situazione economica complessiva (reddito, patrimonio e altre entrate)

1. Il richiedente non deve disporre di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, nei limiti di seguito indicati:

A) Patrimonio mobiliare: per tale si intende il possesso di titoli statali, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari e postali e simili; non verranno considerati a tal fine i depositi vincolati intestati a minori, qualora siano accompagnati da documentazione atta a dimostrare la non svincolabilità del deposito. La titolarità di valori mobiliari non verrà considerata, se di valore pari o inferiore a 3 mesi dell'equivalente di una pensione minima INPS, riferita al nucleo familiare. L'eventuale somma eccedente andrà a compensare la differenza rispetto al contributo richiesto.

B) Patrimonio immobiliare: B1) ha diritto agli interventi di natura assistenziale, disciplinati dal presente regolamento, il soggetto che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (di usufrutto, di uso o di abitazione), relativamente agli immobili del tipo di seguito specificato:

la titolarità o contitolarità della sola casa di abitazione del nucleo di residenza del richiedente non è considerata ostativa all'erogazione dell'aiuto economico solo se appartenente alle categorie catastali A/11, A/6, A/5 A/4, A/3, A/2.

B2) La titolarità o contitolarità di diritti reali su abitazione di categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (abitazione in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) è ostativa all'erogazione di contributi a carattere assistenziale.

B3) La titolarità o contitolarità di altri diritti reali su immobili di categorie catastali diverse da quelli indicati al precedente punto B1) e B/2) andrà valutata dall'Amministrazione come non ostativa all'erogazione del contributo (purchè siano presenti tutte le altre condizioni disciplinate dal presente regolamento), qualora i suddetti immobili siano di valore esiguo o costituiscano pertinenze dell'abitazione principale.

I soggetti che siano comproprietari di immobili per quote di irrilevante valore economico hanno l'onere di documentare idoneamente tale circostanza o, in alternativa, l'irrilevanza dell'eventuale vendita dell'immobile ai fini della risoluzione dei problemi di indigenza per cui chiedono l'intervento comunale.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui il richiedente sia titolare della nuda proprietà.

Di norma, non hanno diritto ad accedere ai contributi disciplinati dal presente regolamento coloro che abbiano effettuato donazioni di beni immobili nei venti anni precedenti la presentazione della domanda di contributo (a tal fine, allegata all'istanza, dovrà essere presentata idonea autocertificazione resa dal richiedente).

C) Livello dell'indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.): Il soggetto richiedente, per avere titolo a richiedere i contributi disciplinati dal presente regolamento, deve documentare un I.S.E.E. di ammontare non superiore a quello previsto, insieme alle altre condizioni previste dal presente regolamento, per l'accesso alla singola provvidenza economica. Deroghe al livello di I.S.E.E. massimo richiesto per l'accesso ai contributi sono possibili solo in via assolutamente

straordinaria, per in presenza di circostanze eccezionali, debitamente documentate dagli interessati (es. spese mediche di entità eccezionale per patologie rare, non assistite da S.S.N. o altre similari evenienze).

D) Assenza di altre entrate: il nucleo familiare del soggetto richiedente non deve possedere altre entrate rispetto a quelle documentate ai sensi della precedente lettera, ancorché non costituenti reddito ai fini fiscali; tale limite è superabile in presenza di relazione dell'Assistente sociale che evidenzi come tali entrate sono effettivamente impiegate a scopi assistenziali relativamente al soggetto richiedente o ad altre persone facenti parte del nucleo familiare. Il nucleo familiare non deve, inoltre, presentare oggettivi indici di incongruità della ricchezza posseduta, rispetto a quella dichiarata nella domanda o in allegato alla stessa, così come disciplinati agli articoli 21 e seguenti del presente regolamento.

E) Disponibilità a cooperare a progetto di inserimento o reinserimento lavorativo (iscrizione alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego, tirocini lavorativi, corsi di formazione professionale, colloqui di lavoro, etc.); la sussistenza della presente condizione è richiesta per le persone in età lavorativa e non assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro:

a) per quanto concerne gli interventi in favore di soggetti singoli per cui non sussistano documentate cause ostative all'impiego in occupazioni lavorative di qualsiasi natura, anche riservate alle categorie protette (es. soggetti in situazione di gravità impeditivi di qualsiasi stabile occupazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 o per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato e incompatibile con l'attività lavorativa). La disponibilità e cooperazione dei soggetti in tal senso coinvolti e l'assenza di specifiche cause impeditive è documentata nella relazione dell'Assistente sociale;

b) per quanto concerne gli interventi chiesti da un soggetto per contributo su spese afferenti il nucleo familiare (canone di locazione abitazione, scolarizzazione dei figli, riscaldamento, trasporto pubblico, energia elettrica, etc...), la condizione di cui alla precedente lettera a) deve sussistere per tutti i componenti il nucleo in grado di essere applicati ad un qualsiasi progetto di reinserimento o inserimento lavorativo.

2. Oltre al possesso dei requisiti soggettivi enumerati ai commi precedenti, gli interventi di natura economica possono essere erogati, di norma e salvo casi assolutamente eccezionali e di comprovata urgenza, solo in presenza di motivata relazione dell'Assistente sociale, che esponga in ordine alla sussistenza di tutte le circostanze sopra descritte dai precedenti articoli ed, inoltre, in ordine all'assenza dell'intervento dei congiunti tenuti agli obblighi alimentari previsti dall'art. 433 del codice civile, ove esistenti, che devono essere preventivamente ricercati ed interessati.

3. In nessun caso ha diritto ad accedere ai contributi economici assistenziali disciplinati dal presente regolamento il soggetto, in età lavorativa, che si sia dimostrato, in qualsiasi modo, non disponibile a percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo, proposti dai servizi sociali.

ART. 5 - LIMITI DI ISEE PREVISTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI QUALSIASI TIPO

1. I limiti di ISEE da non superare per richiedere i contributi economici previsti dal presente regolamento, sono stabiliti nella seguente tabella:

Componenti nucleo	Parametro nucleo	Corrispondente ISEE Annuo in €.	Corrispondente ISEE Mensile in €.
1	1	5.400,00	450,00
2	1,57	8.478,00	706,50
3	2,04	11.016,00	918,00
4	2,46	13.284,00	1.107,00
5	2,85	15.390,00	1.282,50

2. Per ogni ulteriore componente più 0,35%.

3. Maggiorazioni sono previste per :

- nucleo con unico genitore con figli minori:0,20
- ogni componente con handicap certificato o invalidità superiore al 66%:0,50

4. Il limite di I.S.E.E. è calcolato per quote mensili per facilitare la determinazione del contributo di durata, che vengono assegnati e liquidati per quote mensili.

5. I limiti di I.S.E.E. indicati al precedente comma 1 sono approvati in via sperimentale; la Giunta comunale potrà modificarli anche in corso d'anno, senza che ciò costituisca modifica al presente regolamento, che demanda la competenza ad aggiornarli a quest'ultimo organo.

ART 6 - NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare, ai sensi del presente regolamento, deve intendersi quello disciplinato dal D.Lgs n. 130/2000, successive modifiche ed integrazioni, e ai Decreti di attuazione del medesimo.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2000, successive modifiche ed integrazioni, la situazione economica complessiva sarà quella risultante dalla certificazione ISEE, più le entrate previste al precedente articolo 4, comma 2, lettera D), documentate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare a cura del richiedente.

3. Qualora nell'anno corrente si siano verificate documentate situazioni impreviste, che abbiano sensibilmente modificato la situazione risultante dall'attestazione ISEE, si considera la situazione dichiarata all'atto della domanda ed esplicitata nella relazione dell'Assistente sociale, tenendo comunque conto anche di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

ART. 7 - IMPOSSIBILITA' DI FORNIRE ALCUNI DATI NECESSARI AL CALCOLO DELL'I.S.E.E.

1. Nel caso in cui, a causa di circostanze eccezionali, estranee alla volontà del soggetto richiedente ed emergenti dalla relazione dell'Assistente sociale, il richiedente non sia oggettivamente in grado di fornire alcuni dati economici costituenti elementi di calcolo della situazione economica complessiva del nucleo familiare, la domanda di contributo, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6,

comma 2, dovrà essere accompagnata da autocertificazione dei restanti indici componenti la situazione economica del nucleo familiare, come indicati nei precedenti articoli. Nel caso di mancato versamento dell'assegno alimentare, da parte del coniuge separato o divorziato, dovrà essere documentata, a cura del richiedente, l'intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria. Analogamente, nel caso di presenza di parenti tenuti al versamento degli obblighi alimentari ai sensi dell'art. 433 del Codice civile, il richiedente maggiorenne e capace di intendere e di volere dovrà documentare la presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria. per i minori e gli incapaci (anche naturali), in assenza di denuncia da parte dei familiari, vi provvederà d'ufficio l'Assistente sociale.

CAPO II – TIPOLOGIA DI INTERVENTI E REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI STESSI

ART. 8 – (DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE)

1. Il contributo di durata è una misura intesa ad aiutare, per un certo tempo, il soggetto a contrastare le situazioni di povertà e di esclusione sociale; essa si attua attraverso un sostegno economico di una durata predefinita (da due mesi sino ad un massimo di 6 mesi nello stesso anno solare, anche non consecutivi, in base alla gravità della situazione), da erogare in favore di persone singole o di nuclei in stato di bisogno.
2. Esso distingue in due tipologie:
 - a) di integrazione lavorativa;
 - b) di integrazione del reddito familiare.
3. Il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è finalizzato alla integrazione del reddito di singoli o nuclei familiari nei quali, a causa di stati di disoccupazione o inoccupazione, sia documentata l'impossibilità di far fronte alle spese di gestione familiare di tutti i componenti potenzialmente in grado di rendere prestazioni lavorative.
4. Il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma 2 del presente articolo, è destinato a sostenere le spese di mantenimento del singolo o dei figlio minori o, in generale, dei famigliari, nel caso siano in atto o in fase di predisposizione progetti in interventi di reinserimento sociale relativamente a soggetti, unici percettori di reddito, che, a causa della loro condizione (es. particolari e documentate situazioni fisiche o psichiche che inducano il soggetto o il nucleo familiare in situazione di grave emarginazione sociale (diversa da quella strettamente legata alla situazione lavorativa), non siano in grado di far fronte al proprio mantenimento e/o ai loro obblighi familiari. Il predetto contributo non può comunque essere erogato nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, esistano altri soggetti in età lavorativa occupati (o disoccupati, o inoccupati ma in grado di produrre reddito, in relazione ai quali il richiedente non sia in grado di dimostrare un fattivo impegno nella ricerca di autonomia economica). In nessun caso il contributo in argomento può diventare una forma stabile di integrazione del reddito

familiare, poiché la natura dell'intervento medesimo è caratterizzata dalla finalità essenziale di accompagnare il singolo e la famiglia verso un percorso di autonomia economica.

5. Il contributo di cui al precedente comma 2, lettera b), è, altresì, destinato a supportare l'autonomia dei nuclei familiari composti da un solo anziano o da una coppia di anziani soli, che vivano in abitazione in affitto e non titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su beni immobili, con reddito, entrate e patrimonio mobiliare insufficienti a far fronte alle spese correnti di mantenimento: in tal caso l'intervento è ammesso al solo fine di evitare la collocazione in strutture residenziali (case di riposo) e nei soli casi di assenza di figli, anche non conviventi, tenuti agli obblighi di cui all'art. 433 del Codice civile.

6. L'erogazione del contributo di cui al precedente comma 2, lettera a) del presente articolo, è, di norma, incompatibile con l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 2, lettera b) e con i contributi straordinari.

ART. 9 - IMPORTO MASSIMO MENSILE EROGABILE PER I CONTRIBUTI E DURATA MASSIMA DI EROGAZIONE DEI MEDESIMI

1. L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo si concreta in un contributo di importo mensile di importo variabile, non superiore comunque a Euro 200,00 il mese, che l'Amministrazione comunale riconoscerà, per la durata massima di 4 mesi nello stesso anno solare in base alla gravità del caso, come documentata in allegato alla domanda di contributo protocollata in atti e relazionata in atti dall'Assistente sociale. Deroghe all'ammontare massimo mensile sono possibili solo in casi assolutamente straordinari ed eccezionali, da documentare e motivare idoneamente, nella relazione dell'assistente sociale, solo in presenza di sufficienti risorse di bilancio.

1. L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo consisterà nell'erogazione di un importo variabile, non superiore comunque a € 200,00 il mese, che l'Amministrazione potrà riconoscere per la durata massima di 4 mesi nello stesso anno solare, in base alla gravità del caso documentata dall'assistente sociale. Deroghe ai criteri precedenti potranno essere riconosciute solo in casi assolutamente eccezionali, in presenza di spese straordinarie, debitamente documentate o per situazioni dettagliatamente relazionate dall'assistente sociale (es. ingenti spese mediche non assistite dal S.S.N. per malattie rare o gravissime).

2. Nei casi in cui il contributo venga chiesto in relazione alle difficoltà di far fronte agli oneri di mantenimento della famiglia a causa delle spese relative al canone di locazione della casa di abitazione, tenuto conto che il valore annuo del contratto di locazione è oggetto di detrazione nella dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale intervento di supporto del comune, ferme tutte le altre condizioni, avrà luogo in tali casi, secondo i seguenti principi e criteri:

- per quanto concerne i contributi a supporto del reddito familiare richiesti a motivo di difficoltà nel far fronte a spese per il pagamento delle mensilità di locazione dell'alloggio di residenza del nucleo o delle rate di pagamento del mutuo dell'unica casa di abitazione nel quale il nucleo del richiedente sia alloggiato, i contributi potranno essere erogati, ferme tutte le altre condizioni richieste dal presente

regolamento, entro il limite massimo di € 2.000,00 complessive; l'aiuto su tali spese sarà quantificato detraendo i contributi eventualmente percepiti allo stesso titolo da altri enti pubblici; per quanto concerne i contributi da erogare per difficoltà di pagamento delle rate di mutuo, gli stessi avranno il medesimo limite massimo complessivo e saranno riconosciuti solo in presenza dell'attivazione, a cura dell'interessato, di ogni possibile ricontrattazione più favorevole delle condizioni del mutuo con l'istituto di credito titolare erogante, o di traslazione del mutuo ad altro istituto che pratici migliori condizioni, nonché a fronte dell'attivazione del richiedente nei confronti di provvidenze eventualmente erogate da altri enti pubblici;

- nel caso in cui il richiedente non sia fatto parte diligente nei modi sopra precisati, il Comune terrà conto di questa circostanza a fini negativi o di diminuzione del quantum, nella determinazione dell'entità del contributo da erogare.

2-bis L'assistente sociale avrà cura di informare in maniera esauriente i richiedenti dei contributi per le finalità di cui al precedente comma, di tutte le possibilità di finanziamento erogabili dal settore pubblico.

3. L'erogazione può essere interrotta, o ridotta prima della scadenza, quando sia accertato il venir meno delle condizioni di indigenza o il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente, in sede di elaborazione del piano individualizzato di assistenza proposto dall'Assistente sociale.

ART. 10 – CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

1. I contributi finalizzati all'integrazione lavorativa, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), si considerano erogati in favore dell'intero nucleo familiare (ancorché liquidati al solo richiedente), esclusivamente sulla base a progetto elaborato dall'Assistente sociale. Gli stessi vanno a favore di persone sole o di nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito, che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovi temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari. A tal fine, tutti i soggetti del nucleo familiare in età lavorativa dovranno attivarsi per il reperimento di soluzioni lavorative, rendendo periodicamente disponibile all'Assistente sociale lo stato delle azioni intraprese e i contatti posti in essere per il reperimento di occupazione.

2. L'intervento presuppone la previa definizione, a cura dell'Assistente sociale, di obiettivi raggiungibili nel breve periodo, sia da parte del richiedente, sia da parte di altri componenti in età lavorativa dello stesso nucleo in grado di partecipare a progetti di inserimento lavorativo, tirocini lavorativi, etc, che diano pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare in grado di sostenere un'attività lavorativa, ad integrazione, anche parziale, del reddito familiare.

3. L'intervento può essere riproposto una sola volta nel corso di un anno solare e solo qualora si verificano, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal "piano individualizzato di assistenza". I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di famiglia.

4. Si considerano di norma non in grado di sostenere un'attività lavorativa i soggetti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

- perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
- presenza di patologie psicofisiche, documentate da idonea certificazione medica, che impediscano temporaneamente l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa;

- stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto, a meno che non godano di assegno di maternità.
5. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del "piano individualizzato di assistenza" saranno definiti preventivamente dall'Assistente Sociale, sentite le persone coinvolte.
6. Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha facoltà di redigere una proposta di intervento che verrà sottoscritto dagli interessati. Questi ultimi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
- a) rifiutato precedenti offerte di percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento (intendendosi come tali anche i tirocini);
 - b) cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - c) tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro o di un tirocinio lavorativo proposto dai servizi sociali;
 - d) non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza", in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.

ART. 11 – CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

1. I contributi finalizzati all'integrazione del reddito familiare, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), vengono concessi sulla base di progetti, elaborati dall'Assistente sociale, intesi a far fronte alle situazioni di emarginazione e di povertà, al fine di promuovere le capacità individuali utili al raggiungimento dell'autonomia economica delle persone. Tali contributi non possono assumere carattere di permanenza, in quanto finalizzati a stimolare percorsi di autonomia del nucleo stesso.

2. A tal fine l'Assistente Sociale, entro 30 giorni dall'accesso allo sportello da parte dell'interessato, effettuate le eventuali visite domiciliari eventualmente necessarie ed acquisita la documentazione prevista dal presente regolamento, elabora il progetto necessario e propone gli interventi utili al superamento dello stato di indigenza o di emarginazione, secondo le modalità stabilite dalla legge. La documentazione a corredo delle istanze, eccettuata quella contenente dati sensibili che deve essere trattata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e custodita nel fascicolo, viene allegata all'istanza, che verrà protocollata unitamente alla relazione dell'Assistente sociale.

3. L'accettazione del progetto da parte dell'interessato, che potrà riguardare anche la sottoposizione a specifici percorsi di trattamento concordati con i competenti organi sanitari, comporterà l'erogazione del contributo a decorrere dalla data di comunicazione della formale accettazione della domanda. Il destinatario del beneficio dovrà sottoscrivere un apposito impegno su un modulo predisposto dal Servizio Sociale, ai fini del rispetto del progetto. Il mancato rispetto del progetto, attestato da relazione dell'Assistente sociale, potrà comportare l'interruzione, la revoca o la riduzione del beneficio da parte del Comune, da disporsi con provvedimento scritto, motivato mediante rinvio alla relazione dell'Assistente sociale.

ART. 12 – CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. I contributi economici straordinari sono finalizzati ad integrare, in via momentanea, i redditi delle famiglie, quando le stesse debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

2. L'Intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

a) sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati agli articoli 4 e 5 del presente regolamento;

b) presenza di bisogno economico, costituito:

b.1) dalla necessità di sostenere oneri economici, di natura transitoria e di rilevante entità, collegati a gravi situazioni personali proprie richiedente o, comunque, proprie di altri componenti del nucleo familiare al quale il richiedente appartiene (qualora gli stessi siano familiari a suo carico);

b.2) oppure dalla necessità di sostenere spese per il soddisfacimento di bisogni primari, in misura significativa e a carattere continuativo, che incidano negativamente sulle entrate del nucleo familiare, portandole al di sotto del livello delle necessità di mantenimento (es. bollette energia elettrica, riscaldamento, T.A.R.S.U., spese mediche non fornite gratuitamente dal S.S.N., e simili casi);

b.3) oppure dalla necessità di sostenere oneri di accudimento e assistenza di persone anziane sole o in coppia sola, in assenza di parenti tenuti agli obblighi di cui all'art. 433 del codice civile o nella comprovata impossibilità di costoro di far fronte agli obblighi stessi (anche trasferendo nella propria casa il familiare anziano da assistere) e nei soli casi in cui il contributo costituisca l'unica misura atta ad evitare la collocazione in struttura di ricovero a carattere residenziale;

3. Gli interventi economici di cui al precedente comma, lettere a), b.1) e b.2), salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo, non possono superare l'importo massimo complessivo annuo di € 1.000,00, non sono tra loro cumulabili e non sono, di norma e salvo casi assolutamente straordinari, ripetibili nel corso del medesimo anno solare. Deroche all'importo massimo e all'unicità dell'intervento sono possibili, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, esclusivamente in casi debitamente documentati e dettagliatamente motivati da apposita relazione dell'Assistente sociale.

4. I contributi di cui al presente articolo potranno essere corrisposti in una o più soluzioni, secondo la proposta formulata dai servizi sociali. Per ogni erogazione, il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

4-bis. La Giunta comunale, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, ha facoltà di derogare ai limiti previsti dal precedente articolo 4 del presente regolamento, allo scopo di agevolare anziani che vivano soli o in coppia sola e/o famiglie che accudiscano disabili, stanziando, con apposito bando, un fondo per l'erogazione di contributi per spese di riscaldamento della prima casa di abitazione, da ripartirsi tra i richiedenti sino ad esaurimento dei fondi stanziati. Il bando che pubblicizza l'erogazione di tali contributi dovrà definire i termini e i criteri per l'accesso alle provvidenze, l'ordine di soddisfacimento delle domande, la documentazione da prodursi in allegato alle domande di contributo, i criteri di ripartizione delle risorse messe a disposizione e, ove reputato opportuno, l'eventuale ammontare minimo di ciascun contributo.

5. Sono ammesse a contributo, ai fini del presente articolo (entro il valore massimo cumulativo previsto), esemplificativamente, le seguenti spese,:

a) bollette luce, acqua, gas o esenzioni T.A.R.S.U. . Il richiedente si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori, laddove ammessa;

- b) arretrati di affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti e qualora le stesse non siano già non coperte da contributi assistenziali di durata;
- c) spese relative al mantenimento e alla scolarizzazione o accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere o intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi in regime di gratuità;
- d) spese per acquisto farmaci e prestazioni mediche e medico – specialistiche, secondo prescrizione medica, escluse le spese già coperte dal SSN, per importi eccedenti € 300,00 annue (le spese per visite non rese da strutture pubbliche o convenzionate con SSN non saranno, di norma, assistite da contributo);
- e) tickets sanitari di diagnostica strumentale o per prestazioni specialistiche rese dal S.S.N. o da specialisti privati (qualora ne sia dimostrata la necessità in base a speciali patologie o a eccezionali e comprovati motivi d'urgenza), previa trasmissione di copia della prescrizione medica e della documentazione di spesa;
- f) spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista, in relazione a speciali patologie, debitamente certificate;
- g) spese per funerali di persone indigenti: inumazione o cremazione e fornitura di feretro o urna, qualora sia documentata l'assenza di reddito e di patrimonio in capo ai parenti del de cuius (moglie, figlio, fratelli, nipoti ex filio);
- h) pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 15 giorni.

ART. 13 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Gli obblighi cui devono attenersi i soggetti destinatari dei contributi previsti dal presente regolamento, pena l'inammissibilità della domanda o l'esclusione da ulteriori contributi, sono i seguenti:

- a) accettare le visite domiciliari che l'assistente sociale riterrà di dover disporre per la migliore verifica della situazione socio – familiare;
- b) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- c) rispettare gli impegni assunti nel programma messo a punto dall'Assistente sociale e sottoscritto per accettazione dai beneficiari
- d) accettare l'eventuale offerta di lavoro, anche a tempo determinato, che dovessero ricevere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di lavoro.

2. Il Comune può sospendere o ridurre, anche gradualmente e temporaneamente e tenendo conto delle situazioni familiari (con particolare riferimento alla presenza dei minori nel nucleo familiare), il Minimo Vitale, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. Nei casi più gravi, il Comune può far cessare definitivamente l'erogazione disposta. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al punto e) del precedente comma, comporta in ogni caso l'automatica cessazione dell'erogazione della prestazione economica.

3. I beneficiari che risulteranno aver reso dichiarazioni mendaci o prodotto atti falsi incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e nella decadenza dai benefici riconosciuti, oltre che nella immediata sospensione di quelli in corso.

CAPO III – PROCEDURA

Art. 14 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

1. I destinatari degli interventi disciplinati dal presente regolamento saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale", finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di recupero sociale, che inizia necessariamente con la fase "presa in carico", di competenza dell'Assistente sociale.

2. La fase di presa in carico si articola in tre momenti:

- a) valutazione preliminare, effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni sottesi alla domanda stessa. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) stesura, a cura dell'Assistente sociale, di una relazione diretta agli organi comunali competenti in ordine alla decisione afferente l'erogazione degli interventi economici, tendente ad evidenziare esaustivamente il quadro personale, socio-economico e la rete di aiuto familiare eventualmente disponibile; la relazione si conclude con il parere, obbligatorio e non vincolante, dell'Assistente sociale circa gli interventi ritenuti più utili da porre in essere; la relazione dovrà pervenire al comune entro i 60 giorni successivi al primo accesso allo sportello da parte dell'utente, tranne nei casi in cui l'urgenza imponga un termine più breve;
- c) predisposizione, laddove necessario o utile, a cura dell'Assistente sociale, di un piano individualizzato di assistenza, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno.

3. Nel caso in cui le provvidenze economiche vengano concesse, è prevista una successiva fase di verifica del rispetto degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento, verifica che competerà all'Assistente sociale. Nel caso di verifica negativa, dalla quale si evinca la mancata ottemperanza al piano di integrazione sociale e/o lavorativa elaborato dall'Ufficio Assistente sociale, il Comune potrà legittimamente rifiutare l'erogazione di ulteriori contributi.

ART. 15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I destinatari degli interventi di assistenza economica che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente regolamento devono accedere preliminarmente allo sportello dell'Assistente sociale prima di presentare formale istanza al Comune, al fine di consentire l'esame preliminare delle condizioni di ammissibilità e la presa in carico del caso, da parte dei servizi sociali. Successivamente l'interessato presenterà la relativa istanza redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria, descritta ai successivi commi del presente articolo. La domanda

dovrà essere presentata a protocollo del comune completa, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi previsti dal presente regolamento. Alla stessa dovrà essere, a pena di inammissibilità, allegata la documentazione inerente le spese in merito alle quali si chiedi al Comune di contribuire e la documentazione indicata ai commi 3 e 4 del presente articolo e dal presente regolamento.

2. La domanda in favore di soggetti affetti da handicap fisico o da stabile e grave malattia, debitamente documentata, che impedisca o rende grandemente difficoltosa la compilazione della stessa, potrà essere formulata da parte di un familiare, che dichiari contestualmente alla stessa l'impedimento della persona in favore della quale questi agisce, a norma di quanto previsto nel D.P.R. n. 445/2000, o, nel caso di persone interdette nei modi di legge, dal tutore legale rappresentante.

3. Nel caso in cui i contributi siano richiesti per assistere la spesa relativa a soggiorni estivi di persone gravemente disabili, la domanda di contributo potrà essere presentata direttamente dalle associazioni o soggetti non profit che organizzano o gestiscono i suddetti soggiorni. In tal caso, i contributi potranno essere erogati dal Comune, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, anche prescindendo dall'onere di documentazione e valutazione della situazione economica del nucleo familiare dei soggiornanti e i contributi in questione potranno essere liquidati direttamente alle suddette associazioni o soggetti non profit.

4. Le domande presentate dagli interessati saranno esaminate, eccettuati i casi di estrema ed eccezionale urgenza (preliminarmente segnalata per iscritto dall'Assistente sociale), solo in presenza di motivata relazione formale dell'Assistente sociale. Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento al Protocollo del comune sia della domanda sia della relazione dell'Assistente sociale, il comune delibererà l'assegnazione o il diniego dei contributi economici richiesti, comunicandone l'esito all'interessato.

5. Contestualmente alla domanda o in separata dichiarazione allegata alla medesima, dovrà essere autocertificato, di norma direttamente dal soggetto istante, l'I.S.E.E., con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000; nel caso di ISEE in corso di validità sottoscritto da altro componente il nucleo familiare del soggetto istante, quest'ultimo deve dichiarare, con le forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che l'attestazione ISEE allegata all'istanza corrisponde al vero, al fine di consentire al Comune l'effettuazione dei controlli di veridicità e congruità previsti dal presente regolamento. Il richiedente dovrà inoltre indicare i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento, nonché la sussistenza di ulteriori entrate, percepite nel periodo di validità dell'attestazione ISEE o in attuale godimento, anche non costituenti reddito a fini fiscali, dal richiedente o da componenti il nucleo familiare del medesimo, (es assegni o indennità di accompagnamento, contributi regionali, etc.).

6. Dovrà, inoltre, essere allegata alla domanda, ove il caso ricorra, copia del contratto di affitto afferente l'abitazione di residenza del richiedente o del nucleo familiare del medesimo, purché tale contratto risulti regolarmente registrato, nonché le copie delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione e le copie delle bollette relative alle utenze Enel, Acqua e Gas relative agli ultimi 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

7. I richiedenti i contributi straordinari dovranno allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il motivato preventivo delle spese da sostenere, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la documentazione (scontrini fiscali, fatture o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute. Qualora la domanda di contributo abbia per oggetto la spesa sostenuta per acquisto di farmaci non mutuabili, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione del medico curante che, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e della deontologia professionale, attesti la

necessità di prescrizione di tali farmaci. Qualora la domanda di contributo abbia per oggetto la spesa sostenuta per tickets su prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale, il richiedente dovrà allegare alla domanda copia della prescrizione medica e degli scontrini rilasciati dalla farmacia.

8. Nel caso in cui vengano comunque presentate dagli interessati, direttamente a protocollo, domande incomplete o prive dei necessari allegati, il responsabile del servizio provvederà a comunicare per iscritto al richiedente, entro i successivi 30 giorni, le integrazioni documentali necessarie, specificando che, nel caso di mancata integrazione, la domanda non potrà essere sottoposta ad esame degli organi competenti alla decisione sull'accoglimento della medesima e le conseguenze sui termini procedurali, a norma di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, successive modifiche ed integrazioni..

ART. 16 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi vengono concessi o negati (eccettuato quanto disposto al successivo comma), con motivata deliberazione della Giunta comunale, che, in caso di concessione, si atterrà ai limiti e ai criteri fissati nel presente regolamento, in relazione alle condizioni economiche e sociali complessive del soggetto richiedente e del nucleo familiare nel quale esso risiede, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante dell'Assistente sociale.

2. Nei casi di particolare e motivata urgenza, segnalata per le vie brevi dall'Assistente sociale e al solo fine di garantire i diritti fondamentali della persona, in attesa della documentazione prevista dal presente regolamento e del parere formale dell'Assistente sociale, il Funzionario Responsabile potrà erogare, una tantum, un contributo economico dell'importo massimo di € 300,00 , previa direttiva scritta del Sindaco o dell'assessore delegato ai servizi sociali.

3. La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

4. I contributi richiesti da soggetti che non vivano soli si intendono assegnati al nucleo familiare del richiedente, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

5. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Villanova di Camposampiero (es: SERT o CIM), l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi..

6. La quantificazione del contributo viene definita in relazione alle condizioni economiche e sociali complessive del soggetto richiedente e del nucleo familiare nel quale esso risiede, su eventuale proposta, comunque non vincolante, dell'Assistente sociale, riportata nella relazione trasmessa agli organi competenti.

7. Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

a) di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;

b) di erogare il contributo a soggetto diverso dal richiedente o richiesto dal beneficiario, con autorizzazione o delega scritta, rispettivamente, del richiedente o del beneficiario, a meno che la persona non sia affetta da particolari patologie fisiche o mentali, ancorché non sia stata emesso alcun provvedimento giudiziale che ne abbia accertato l'inabilità o l'incapacità di intendere e di volere: in tal caso il servizio sociale individua la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

SEZIONE SECONDA

MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE, AGGIORNAMENTI DELLA MEDESIMA E NORME DISCIPLINANTI LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' E SULLA CONGRUITA' DELLE DICHIARAZIONI

Art. 17 – Riferimenti normativi sulle dichiarazioni e sui controlli.

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, i requisiti per l'accesso ai servizi con tariffe agevolate e/o ai contributi e benefici economici comunque erogati dall'Amministrazione Comunale e la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001, successive modifiche ed integrazioni.

2. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n° 445/2000 e degli artt. 4 c.2 del D.Lgs. n° 109/98 come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000 e 6 c. 3 del D.P.C.M. n° 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n° 242/2001 e dal presente regolamento.

3. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione economica del nucleo dichiarata dal soggetto istante nella domanda o nell'attestazione ISEE richiamata nella domanda o allegata alla domanda o sulla veridicità della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) richiamata nella domanda o allegata a corredo della domanda, se il firmatario è persona diversa dal soggetto istante, ma componente del nucleo del richiedente; il confronto dei dati potrà aver luogo mediante richiesta diretta alle Amministrazioni detentrici delle banche dati, a norma del D.P.R. n. 445/2000 e/o mediante accesso a tutte le banche dati informatiche alle quali il Comune è abilitato ad accedere. In particolare, il confronto dei dati reddituali e patrimoniali avrà luogo rispetto ai dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, nonché mediante controlli effettuati a cura della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n° 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi

ART. 18 - Ambito di applicazione

1. L'applicazione del presente Regolamento, quanto al sistema dei controlli, ha per oggetto:

- le richieste di erogazione di contributi economici rivolte al Comune di Villanova di camposampiero di qualsiasi tipologia e di qualsiasi importo (es. domande di contributi economici in denaro o di esenzione o di riduzioni di tariffe su prestazioni sociali);
 - le richieste di contributo su fondi finanziati da Stato/Regione/Provincia, qualora siano attribuite o conferite al Comune le funzioni di istruttoria e/o concessione;
 - ogni altra prestazione sociale agevolata derivante da disposizioni di legge o di regolamento, oggetto di funzioni proprie del Comune o attribuite al Comune quanto ad istruttoria e/o concessione.
2. L'attestazione ISEE ha validità di legge. E', tuttavia, in facoltà dell'Ufficio Servizi sociali del Comune, richiedere l'aggiornamento dell'ISEE qualora ricorra anche uno solo dei seguenti casi:
- a) subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali del nucleo di appartenenza rispetto a quelle dichiarate, tali da comportare una variazione di almeno il 25 % nella quota di partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate o nel caso in cui l'interessato abbia chiesto contributi economici di qualsiasi tipo e la situazione lavorativa di uno o più dei componenti il nucleo familiare sia mutata rispetto alla data di rilascio dell'attestazione (es. sopravvenuto stato di disoccupazione oppure assunzione di persona precedentemente disoccupata, oppure mutamento della situazione lavorativa);
 - b) le variazioni subentrate interessino un arco di tempo di almeno 6 mesi per le prestazioni sociali agevolate e di almeno 3 mesi per le istanze di contributo economico;
1. L'attestazione ISEE aggiornata sostituisce quella precedentemente presentata e produce effetto a decorrere dal mese successivo al suo rilascio. Per taluni servizi la decorrenza e gli effetti della nuova attestazione ISEE potrà essere determinata con apposito atto di Giunta comunale.
 2. Resta sempre fermo l'obbligo da parte del richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse prevedere per sé e per il proprio nucleo un miglioramento delle condizioni socio economiche tale da non giustificare il mantenimento delle agevolazioni concesse.
 3. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente, purchè siano decorsi i termini per il rilascio del modello CUD.

Art. 19 - Competenze

1. Le prestazioni sociali agevolate o i contributi economici sono concessi con atto dei competenti organi comunali, previo accertamento delle norme che regolano l'erogazione della prestazione. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare all'ufficio comunale, al quale inoltra la domanda, copia dell'attestazione ISEE in corso di validità e, su richiesta del responsabile del servizio, anche copia della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Nell'istanza di ammissione ai benefici (contributi o prestazioni sociali agevolate) il richiedente dichiara, sotto la sua personale responsabilità, a termini del D.P.R. n. 445/2000, che la copia di attestazione ISEE allegata è conforme al vero, qualora la stessa risulti essere stata rilasciata sulla base di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) resa da altro componente il nucleo familiare del richiedente il beneficiario.
2. Ai Responsabili dei singoli servizi compete la disciplina attuativa delle modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate e dei contributi. Ai medesimi, compete, inoltre, di predisporre modulistica conforme a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Nella determinazione dei valori ISEE la Giunta Comunale si riserva di stabilire ulteriori criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 20 – Tipologia dei controlli.

1. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti Uffici, provvederà ad espletare i seguenti controlli:

a) Controlli di veridicità a campione, nella misura del 3%, arrotondato all'unità superiore, delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nei termini assegnati per la presentazione delle domande o, in difetto di termini specifici, entro l'anno solare (es. assegno di maternità, assegni famiglie numerose, etc.). Per estrapolare il 3% delle domande suscettibili di controllo a campione, si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.

b) Controlli di veridicità puntuali e mirati sulla singola domanda, in ogni caso in cui, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto precisato ai successivi commi del presente articolo e dai successivi articoli del presente regolamento, sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive inerenti stati, fatti, e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, ossia qualora le dichiarazioni risultino:

a) inattendibili, o incongrue, o contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o nella D.S.U. o precedentemente dichiarati in altre istanze o in altre D.S.U. presentate alla stessa o ad altre pubbliche amministrazioni;

b) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;

c) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni acquisibili mediante accesso alle banche dati alle quali gli uffici hanno accesso, diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

2. I controlli vengono, pertanto, espletati per le seguenti finalità:

a) - controlli formali sulle dichiarazioni sostitutive, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante (es. mera inversione delle cifre indicanti la data di nascita);

b) - controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, a campione o nei casi in cui sussistono

fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato, ossia nel caso in cui, dal controllo di congruità di seguito precisati, emerga anche un unico elemento atto a denotare apparente incompatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione rappresentata da specifici elementi propri del tenore di vita del nucleo familiare, desunti da atti d'ufficio o da banche dati cui il Comune ha accesso (es. per comprovato possesso di vetture o di natanti di grossa cilindrata e similari situazioni denotanti il possesso di risorse da parte richiedente o da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente, incompatibili con la situazione di economica dichiarata), ossia sulla base di elementi rispetto ai quali il tenore di vita risulti, o almeno appaia, incongruente con gli elementi della dichiarazione resa, tale da ingenerare il fondato sospetto che la dichiarazione non sia veritiera, per cui l'Amministrazione comunale avrà facoltà, tramite i competenti uffici, ad effettuare una segnalazione alla Guardia di Finanza, al fine di richiedere l'espletamento dei controlli dei dati dichiarati (sia nella domanda che nell'allegata attestazione ISEE), la completa veridicità dei quali l'Amministrazione Comunale non sia in grado di verificare completamente, mediante il mero accesso alle banche dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni (es. per quanto riguarda i dati afferenti il patrimonio mobiliare, notoriamente coperti da segreto bancario).

Art. 21 – Procedimento di controllo

1. Nell'ambito dei criteri indicati all'articolo precedente verranno sottoposte al procedimento di controllo di veridicità le dichiarazioni sostitutive denotanti elementi di incongruenza sostanziale; a tal

fine, si considerano in ogni caso apparentemente incongruenti le domande che, comunque, presentino:

- a) somma dei redditi Irpef ed Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti (questi ultimi il soggetto richiedente ha sempre l'obbligo di dichiararli, nel contesto della domanda di contributo assistenziale);
- b) somma dei redditi Irpef ed Irap inferiori al canone annuo di locazione dell'abitazione in locazione o all'ammontare annuo del mutuo sulla casa di abitazione;
- c) somma dei redditi Irpef ed Irap superiore al canone annuo di locazione dell'abitazione in locazione o all'ammontare annuo del mutuo sulla casa di abitazione di un valore non eccedente il 30% di questi ultimi;
- d) valore I.S.E. inferiore al canone annuo di locazione dell'abitazione o all'ammontare annuo del mutuo sulla casa di abitazione;
- e) valore I.S.E. inferiore alla soglia di "povertà assoluta nuclei con 2 componenti", calcolata dall'ultima indagine I.S.T.A.T.

2. Per determinare la soglia di povertà ad una famiglia con un numero di componenti diverso da due, si applicano i seguenti coefficienti:

Composizione nucleo familiare e relativi coefficienti

- 1 : 0,60
- 2 : 1,00
- 3 : 1,33
- 4 : 1,63
- 5 : 1,90
- 6 : 2,16
- 7 e più : 2,40

3. La soglia di povertà assoluta viene aggiornata annualmente su proposta della Giunta Comunale, utilizzando come riferimento gli indici annuali I.S.T.A.T. - F.O.I. (Famiglie Operai e Impiegati) per il calcolo della ricchezza delle persone e delle famiglie.

4. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi verrà invitato a partecipare attivamente al contraddittorio in uno spirito di reciproca e leale collaborazione al procedimento di controllo.

5. Gli Uffici competenti rispetto ai controlli I.S.E.E., in applicazione di quanto previsto all'art. 3 del D.Lgs. 109/1998, modificato dal D.Lgs. 130/2000 e relativi D.P.C.M. n° 221/1999 e n° 242/2001, potranno tenere conto, per la valutazione della congruità sostanziale delle dichiarazioni, di eventuali redditi non fiscalmente imponibili e/o rendite che non costituiscono redditi (altri contributi comunali, regionali, indennità non fiscalmente imponibili), Si ribadisce in ogni caso che tali cespiti sono oggetto di obbligatoria dichiarazione già nel contesto della domanda di contributo, se diretta ad ottenere contributi assistenziali dal Comune e, in caso diverso, dovranno essere resi noti in sede di formale riscontro alla richiesta di chiarimenti trasmessa dal Comune, entro i termini da quest'ultimo assegnati.

6. Gli organi competenti procederanno all'esclusione delle domande dai benefici richiesti, nei seguenti casi:

- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- b) assenza di esaustive motivazioni o resa di generiche ed insufficienti motivazioni, trasmesse in riscontro alla richiesta di chiarimenti del Comune, atte a giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e

dettagliati, a specifica comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione o del mutuo sulla casa di abitazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare in misura pari o superiore a quella prevista dalle lettere enumerate al comma 1 (a meno che il richiedente non documenti adeguatamente la morosità pregressa dei canoni di locazione o di mutuo e l'ammontare della stesse, cagionata proprio dalla carenza di entrate sufficienti e non si tratti di soggetto già preso in carico dai Servizi Sociali, per il quale gli accertamenti e verifiche di cui al presente articolo siano già stati eseguiti con esito favorevole);

c) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni da parte del richiedente – con ulteriore dichiarazione sostitutiva – per giustificare contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e gli elementi afferenti il tenore di vita, accertati dal Comune ai sensi del precedente articolo 20, comma 1, lettera c), calcolato ai sensi del presente regolamento, che si sia rivelato incompatibile la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, dichiarata in sede di presentazione della domanda;

d) assenza (o illogicità) di motivazioni eventualmente fornite al riguardo in ordine a inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti;

e) accertamento della sussistenza di requisiti difformi da quelli dichiarati, diversi da quelli economico – reddituali, comunque inerenti elementi che condizionano l'ammissibilità della domanda (es. soggetto che ha prodotto un documento falso).

7. Nei casi enumerati alle al comma precedente, se il beneficio è già stato percepito, si darà luogo a comminatoria di decadenza e ad obbligo di restituzione delle somme percepite o di pagamento delle somme dovute (es. per agevolazioni tariffarie indebitamente godute), ferma restando la responsabilità penale per il caso di false dichiarazioni o di uso di atti falsi, mentre se il beneficio non è ancora stato percepito, si darà comunicazione di esclusione al richiedente, a termini di quanto prescritto dalla legge n. 241/1990, s.m.i.. Per quanto attiene le prestazioni sociali agevolate, il richiedente sarà inoltre escluso, per il futuro periodo di tempo considerato (es. anno scolastico per le agevolazioni sulle tariffe scolastiche), da ulteriori benefici tariffari o consimili agevolazioni.

8. Il richiedente esprime nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 e successive norme modificative ed integrative. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva dovrà preventivamente contenere l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

9. L'Amministrazione attiverà coordinamenti e/o convenzioni e/o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di competenza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, l'Ufficio competente adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 22 – Fasi dei controlli.

1. Le fasi dei controlli sono le seguenti:

A) Prima fase:

- 1) l'Ufficio competente provvede all'estrazione a campione delle domande presentate, nel caso di controllo a campione, mentre per le dichiarazioni sostitutive in ordine alle quali sussistano ragionevoli dubbi di veridicità o incongruità sostanziale, provvede a dare avvio del relativo sub-procedimento;
- 2) l'Ufficio provvede a comunicare con lettera raccomandata a/r, inviata al richiedente o con lettera notificata, che la dichiarazione sostitutiva presentata è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente regolamento, specificando le motivazioni per le quali viene sottoposta a controllo.
- 3) vengono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990, successive modifiche ed integrazioni.
- 4) l'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso all'Amministrazione Comunale.

B) Seconda fase:

- 1) nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio provvederà comunque ad attivare i controlli secondo le modalità di Legge e secondo quanto disciplinato nel presente regolamento .
- 2) si provvederà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'Ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi o consultando banche dati cui l'Amministrazione può avere accesso (quali, a scopo meramente esemplificativo: sito INPS, SIATEL – ANAGRAFE TRIBUTARIA, SISTER – SISTEMA TERRITORIALE DEL CATASTO, TELEMACO – SISTEMA INTEGRATO CAMERE DI COMMERCIO, programma informatico Tributi COMUNALI, etc.);
- 3) per le dichiarazioni denotanti elementi di incongruità sostanziale o, comunque, sulle quali gravi fondato sospetto di illogicità, si innesterà il sub- procedimenti di contraddittorio formale con l'interessato, con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni la risposta di quest'ultimo, da formulare sempre per iscritto.

C) Terza fase.

Il procedimento di controllo viene concluso definitivamente con provvedimento del responsabile del servizio, previa comunicazioni di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., in caso di diniego o decadenza dal beneficio, fermo restando l'obbligo di segnalazione agli Organi Giudiziari competenti,

Art. 23 – Errori sanabili e/o imprecisioni.

1. L'Ufficio competente, in sede di verifica dei requisiti dichiarati può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erranee o incomplete in tutti i caso in cui, nel corso dei controlli, si rilevino errori e/o imprecisioni, ecc., che non costituiscono falsità (es.: dati anagrafici con cifre di nascita invertite o con l'indicazione dell'anno in corso invece dell'anno di nascita, la non incidenza effettiva sul procedimento in corso, ecc...), i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare od a rettificare le dichiarazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

SEZIONE TERZA – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 - ADEGUAMENTO IMPORTI

1. Gli importi fissati nel presente regolamento per l'accesso alle varie tipologie di contributo possono essere adeguati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento sia in aumento, sia in diminuzione, in relazione alle condizioni della finanza locale e della necessità di attuare gli interventi in favore delle fasce più povere della popolazione.
2. Nell'erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento si dovrà in ogni caso tener conto delle disponibilità di bilancio.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.